



CITTA' DI SPOLTORE

Ordinanza N. 22 del 24/08/2018

PROPOSTA N.ro 622 dell'Area AREA GIUNTA Ufficio UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: Messa in sicurezza del fabbricato ubicato in Via Intermedia, nel Centro Storico di Spoltore, catastalmente individuato al Foglio di Mappa n. 10 p.lla 70, a seguito della comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara acquisita

Richiamata la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara acquisita al prot. n. 27757 del 22 agosto 2018, avente ad oggetto "Intervento per segnalato dissesto strutturale in un fabbricato sito in Via Intermedia n. 5 Spoltore (PE). COMUNICAZIONE".

Constatato che nella suddetta comunicazione si individua l'immobile con il civico n. 5 anziché n. 6 e, tuttavia, ivi si riportano correttamente i dati catastali Fg. 10, Part.Illa 70, di talché il fabbricato in oggetto deve intendersi contraddistinto con il numero civico 6;

Preso atto delle risultanze e in particolare che a causa dello stato di grave degrado strutturale del fabbricato in oggetto, nelle more di adozione dei provvedimenti prescritti, viene esplicitamente espresso che: *"non potendo escludere, soprattutto in caso di condizioni meteo avverse, potenziali pericoli di crollo di porzioni dell'edificio o dell'intero edificio sugli edifici e/o le aree adiacenti lo stesso, si ritiene che non sussistano sufficienti condizioni di sicurezza tali da consentire l'accesso e/o permanenza di persone nelle abitazioni e negli spazi di loro pertinenza individuate ai civici, 5, 10, 12, 14 di Via Intermedia, nella sola camera da letto dell'abitazione sita in Via Santa Maria n. 7 e nelle corti esterne accessibili dalle abitazioni site in Via Salita Del Castello ai numeri civici 4, 6 e 8"*.

Rilevato che nella medesima comunicazione VV.FF. s'invitava l'Autorità Comunale a voler intraprendere tutti i provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza che riterrà necessari, anche ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 6 della Legge 125/2008.

Rilevato, altresì, che dalla suddetta nota, viene esplicitamente espresso che: *"nelle condizioni di fatto riscontrate, non potendo escludere un aggravamento delle condizioni statiche dell'intero fabbricato, si ritiene di diffidare chi di dovere, ad effettuare con estrema urgenza da parte di personale tecnico abilitato e qualificato per legge, opere di ripristino e consolidamento statico ovvero altri interventi ritenuti più efficaci a garanzia delle totali condizioni di sicurezza dell'intero sistema edilizio"*.

Evidenziato che per quanto innanzi esposto, sono state già emanate due distinte Ordinanze Sindacali, n° 20 del 22/08/2018 e n. 21 del 24/08/2018 di cui la prima, stante l'urgenza derivante dalla situazione di pericolo, è stata indirizzata solo a coloro che, sulla base delle

risultanze anagrafiche, risultavano residenti nelle vie e civici sopra indicati, e la seconda, ai proprietari corrispondenti individuati, in esecuzione della comunicazione dei Vigili del Fuoco, sulla scorta dei dati emersi dalle visure catastali;

Tenuto conto che l'art. 54 -comma 4°- del Decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) come sostituito dall'art. 6 della legge n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato che:

- sussistono e permangono condizioni di rischio e pericolo imminente derivante da quanto sopra, consistenti negli elementi individuati nella stessa comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara acquisita al prot. n. 27757 del 22 agosto 2018;
- può rivelarsi necessario, per salvaguardare la pubblica incolumità, intervenire direttamente e senza indugio con l'esecuzione di opere ed apprestamenti, anche di natura provvisoria, su aree pubbliche e private, a cui si dovranno aggiungere, in fase di successiva valutazione, gli effetti postumi e derivati a seguito dei fenomeni sopraccitati, sia dal punto di vista tecnico che strutturale;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011 n. 115 che ha dichiarato l'illegittimità del comma 4° *“nella parte in cui comprendeva la locuzione «anche» prima delle parole «contingibili ed urgenti»”*;

Ritenuto:

- necessario, non potendo escludere un aggravamento delle condizioni statiche dell'intero fabbricato, ordinare alla ditta proprietaria di effettuare con estrema urgenza da parte di personale tecnico abilitato e qualificato per legge, opere di ripristino e consolidamento statico ovvero altri interventi ritenuti più efficaci a garanzia delle totali condizioni di sicurezza dell'intero sistema edilizio, in considerazione che qualsiasi messa in sicurezza di edifici spetta al proprietario ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2053 del Codice Civile e 677 del Codice Penale;
- per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, di dover dare corso al provvedimento proposto;

Atteso che:

- sono state adempiute le formalità di cui all'art. 54 comma 4 ultimo periodo di cui al D.lgs. 18/08/2000 e s.m.i., giusta nota PEC n. 28011 datata 24/08/2018;
- la problematica oggetto di accertamento è riconducibile all'ambito di applicazione delle fonti normative prima richiamate.

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs 267/2000 come modificato dall'art. 6 L. 125/2008;

Vista la Sentenza della Corte costituzionale, n. 115 del 2011;

Accertata la propria competenza nell'adottare il presente provvedimento;

ORDINANZA SINDACALE n.ro 22 del 24/08/2018

ORDINA

-alla ditta proprietaria, nella persona della Sig.ra [REDACTED] nata a Pescara il [REDACTED] e residente a [REDACTED], in [REDACTED] relativamente all'immobile ubicato in via Intermedia, catastalmente individuato al Fg. 10, Part.IIa 70,:

1. di effettuare con estrema urgenza, da parte di personale tecnico abilitato e qualificato per legge, i primi interventi di messa in sicurezza la cui avvenuta esecuzione, da parte di personale tecnico abilitato e qualificato per legge, dev'essere oggetto di apposita comunicazione a firma di tecnico anch'esso abilitato e qualificato per legge, da produrre al Comune tempestivamente e comunque entro e non oltre 10 –dieci- giorni naturali e consecutivi dalla notifica della presente ordinanza;
2. di effettuare con estrema urgenza, da parte di personale tecnico abilitato e qualificato per legge, “opere di ripristino e consolidamento statico ovvero altri interventi ritenuti più efficaci a garanzia delle totali condizioni di sicurezza dell'intero sistema edilizio” oltreché tutte le azioni finalizzate alla tutela della pubblica incolumità, con l'avvertimento che in caso di inadempienza comunque entro il termine di giorni 30 – trenta- naturali e consecutivi della notifica della presente ordinanza, si procederà secondo la normativa vigente, fatta salva fin d'ora l'adozione di ogni altro provvedimento ai sensi di legge;
3. di non utilizzare e vietare l'utilizzo da parte di chiunque il menzionato edificio, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad accedervi, comunque, in condizioni di sicurezza, per effettuare le verifiche tecniche nonché l'esecuzione degli interventi o lavori;

-al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Spoltore, per il tramite dei propri uffici, e previo accertamento a cura del Comando di Polizia Municipale dell'inottemperanza alla presente ordinanza da parte della proprietà nei termini sopraffissati, l'esecuzione d'ufficio in danno, precisando che:

- è obbligo dell'Ente evitare qualsiasi forma di danno a persone e/o cose rispetto ad una reale esposizione di pericolo per la cittadinanza e che si impone un intervento immediato senza alcun indugio;
- ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e con eventuale conseguente applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, in relazione alla situazione di fatto constatata in loco, così come rappresentato nella comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara richiamata in parte narrativa.

AVVERTE

- che l'esecuzione degli interventi, con la presente ordinanza, devono essere condotti nel rispetto della normativa vigente (Regolamento Edilizio Comunale ecc...), oltreché della legislazione tutta applicabile nel caso di specie;

- che la mancata esecuzione da parte del soggetto intimato comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p.;

DEMANDA

- al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Spoltore di verificare l'avvenuta esecuzione della presente ordinanza nei termini in essa previsti;

INFORMA

- che ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è l'arch. Giovanni Merico, quale Responsabile del IV° Settore Tecnico;

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Pescara entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero, in alternativa, con ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dal medesimo termine;

- che gli atti del presente procedimento sono in visione presso i Settori IV° e VI°;

E DISPONE

- che la presente ordinanza sia notificata alla ditta proprietaria sig.ra [REDACTED] risultata intestataria dagli atti ipocatastali, relativamente all'immobile ubicato in via Intermedia, catastalmente individuato al Fg. 10, Part.IIa 70, di Spoltore;

- che la presente ordinanza sia trasmessa ai Settori II°, IV° e VI° del Comune di Spoltore, per gli atti di competenza;

- che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Spoltore sul sito web istituzionale www.comune.spoltore.pe.it;

- trasmessa al Comando di Polizia Municipale del Comune di Spoltore;

-trasmessa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara;

- trasmessa al Sig. Prefetto di Pescara.

SPOLTORE, li 24/08/2018

Il Sindaco

\\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ DI LORITO LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.